L'Aquila, li 12 Settembre 2025

Ill.mi
Prefetto dell'Aquila
prefetto.prefaq@pec.interno.it

Presidente della Regione Abruzzo
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Presidente del Consiglio Regionale Abruzzo
protocollo@pec.crabruzzo.it

Procura della Repubblica dell'Aquila
casellario.procura.laquila@giustiziacert.it

Corte dei Conti Abruzzo
abruzzo.procura@corteconticert.it

e, pc:
Sindaco dell'Aquila
sindaco@comune.laquila.postecert.it

Oggetto: L'Aquila. Nomina Comandante Polizia Locale. Comune inerte. Prefetto proceda alla nomina di un Comandante legittimo. Verifica su ipotesi di eventuali reati e danno erariale

Con un emendamento alla LR n.42/2013, di pochi giorni successivo al commissariamento da parte del TAR Abruzzo del Comune dell'Aquila (sentenza n.276 del 26.7.2025), la Regione Abruzzo ha approvato (5 agosto u.s.) una palese violazione della normativa nazionale (L.n.65/1986) che prevede un ordinamento della Polizia Locale ispirato a criteri di professionalità, specializzazione, autonomia organizzativa, uniformità operativa e separazione funzionale rispetto all'amministrazione ordinaria dell'ente. Evidente inoltre la violazione del principio costituzionale della separazione dei poteri, in quanto si è stabilito che in caso di vacanza del posto di Comandante del Corpo, il Comune può conferire l'incarico ad altro dirigente dell'ente.

L'emendamento permette di sottomettere gli operatori di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale, appartenenti alla Polizia Locale, al potere gerarchico di un dirigente del tutto estraneo al Corpo, privo di formazione e qualifica specifiche; il Corpo perde così ogni autonomia e diviene un settore burocratico ed indistinto come tutti gli altri. *In tal modo* si *scardina completamente l'architettura normativa preesistente, che riconosceva la peculiarità tecnico-funzionale della Polizia Locale, riservandone la direzione a soggetti appartenenti al Corpo e in possesso della qualifica e della competenza necessarie per esercitare funzioni a rilevanza esterna e coattiva, spesso in stretta collaborazione con l'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, con possibilità di accesso*

ad atti coperti da segreto istruttorio e penalmente rilevanti, inerenti a procedimenti penali in corso, attività di indagine o informative di polizia giudiziaria.

La nomina da parte del Sindaco di un dirigente estraneo al Corpo, reso possibile dall'emendamento, determina situazioni di potenziale interferenza impropria, violazione del segreto istruttorio e di inquinamento delle condizioni di imparzialità e di corretto svolgimento delle attività investigative. *Di fatto l'emendamento indebolisce l'autorità giudiziaria, creando un vulnus in linea di principio all'effettività dell'azione giudiziaria ed in concreto all'autorevolezza e credibilità del Comandante della Polizia Locale nei rapporti con la Magistratura inquirente.* Da un altro punto di vista, l'emendamento conferisce enorme ed improprio potere al Sindaco che, ove si tratti di soggetto privo di adeguati supporti etici-morali, potrebbe trasformare la Polizia Locale da strumento di legalità e di prossimità ad apparato di potere, orientato a soddisfare esigenze specifiche degli amministratori pro-tempore, essendo esposto a logiche di utilizzo improprio, strumentale alla lotta politica e piegato a priorità estranee a quelle fissate dalla legge se non addirittura illegali e criminose. L'azione di polizia giudiziaria potrebbe subire in ogni caso pressioni quantomeno inopportune: priorità per i "nemici" e rallentamenti o deviazioni per gli "amici".

Un emendamento semplicemente scandaloso, indifendibile sotto ogni profilo, illegale ed incostituzionale, come è stato subito sottolineato dai sottoscritti consiglieri comunali Padovani e Verini in una lettera inviata ai presidenti Mattarella e Meloni, una deviazione normativa che cancella decenni di civiltà giuridica e riporta la nomina del vertice del Corpo in ambito politico, come era durante il ventennio fascista, privandolo delle essenziali caratteristiche di terzietà ed autonomia rispetto all'Amministrazione.

L'emendamento è stato bocciato sonoramente da tutte le associazioni e sindacati, nazionali e territoriali, della Polizia Locale (Anvu, Ancpum, Direts, Direl, Csa, Ral, Cisl, solo per ricordare alcune delle sigle intervenute) che ne hanno richiesto la cancellazione e prodotto, tra l'altro, esposti alla Magistratura e diffide verso il Comune, invitato a non applicare la modifica legislativa, e la Regione, invitata a cancellare l'emendamento in autotutela onde non incorrere in vari profili di responsabilità.

Vogliamo sottolineare il fatto che la questione dell'emendamento è solo l'ultima puntata di una telenovela ridicola ed insieme tragica: la Polizia Locale del Capoluogo vive da sette lunghi anni, per volontà dell'attuale Amministrazione, uno stato di assoluta precarietà, priva di un Comandante legittimo e di una struttura organizzativa efficace e regolare. Questo ha comportato conseguenze gravi nelle delicate materie che sono di competenza del Comandante e soprattutto sulla mancata programmazione e gestione della sicurezza urbana.

Dopo gli interventi precisi e di buon senso delle associazioni nazionali della polizia, constatata la totale inerzia del Comune, riteniamo che il Prefetto abbia l'obbligo di intervenire per dare attuazione ai giudicati esecutivi del Tar e del Consiglio di Stato, procedere alla nomina di un dirigente Comandante, competente e professionale, nel rispetto della legge, senza tener conto del vergognoso emendamento che cadrà sotto i colpi delle diffide o della giustizia, in considerazione della sua acclarata illegalità.

Ove il Sindaco ed il commissario ad acta non dessero applicazione ad un giudicato esecutivo, porrebbero in essere comportamenti dannosi con responsabilità di vario tipo, come ampiamente sottolineato con ricche argomentazioni dalle associazioni nazionali della Polizia Locale.

Vogliamo ricordare, senza pretesa alcuna di entrare in valutazioni dell'autorità giudiziaria, la sostanziale coincidenza tra il commissariamento del Comune e, immediatamente dopo, l'approvazione dell'emendamento che vanifica di fatto quel commissariamento. Questa circostanza potrebbe configurare, qualora fosse accertata la finalità esplicita di sottrarsi all'adempimento di obblighi derivanti da provvedimenti giurisdizionali, uno specifico e grave reato previsto dall'art.388 del c.p. In altri termini, ove fosse provato che l'emendamento sia frutto di "macchinazione" finalizzata ad aggirare la sentenza del Tar, ovvero all'adempimento degli obblighi stabiliti mediante un provvedimento giudiziario, si potrebbe ipotizzare appunto la "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice" (art.388 c.p.). Presupposto della punibilità di tale reato, come sottolineato anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione penale n. 58413/18, è l'esistenza di un obbligo in sede giurisdizionale, essendo dunque insufficiente la mera preesistenza di una ragione di credito ma invece più che sufficiente l'esecutività anche provvisoria del provvedimento. La norma in esame configura un reato ulteriormente aggravato dal concorso di più soggetti (art.110 c.p.), plurioffensivo e teso a tutelare da un lato l'autorità delle decisioni giudiziarie, dall'altro l'interesse del privato (il soggetto ricorrente al Tar) a favore del quale è stata emessa la sentenza del giudice amministrativo e la nomina del commissario ad acta.

In via ricognitiva osserviamo che la norma punisce chi elude dolosamente l'esecuzione di un provvedimento del giudice amministrativo, anche indirettamente con comportamenti idonei a renderne inefficace l'attuazione. La giurisprudenza è chiara, ed il reato ricorre anche quando l'azione elusiva posta in essere - seppure in sé legittima come l'approvazione di una modifica legislativa da parte del Consiglio regionale - sia oggettivamente preordinata e pianificata per vanificare gli effetti di un provvedimento giurisdizionale.

E' peraltro evidente che è il Sindaco continua pervicacemente ad opporsi alla nomina di un Comandante legittimo, come dimostrano le sue dichiarazioni alla stampa a totale difesa dell'emendamento e, fatto molto grave, l'oggettiva inerzia del Comune che ha fatto trascorrere inutilmente i 30gg concessi dal Tar per applicare cumulativamente le sentenze esecutive.

Alla luce di quanto esposto, chiediamo:

-al Prefetto dell'Aquila, commissario ad acta, di provvedere ad espletare le procedure per la nomina di un Comandante legittimo e di ricondurre l'assetto organizzativo del Corpo entro i binari della legalità, ponendo fine a uno stato di illegittimità già pienamente accertato e formalmente dichiarato. Il commissario ha il dovere di promuovere ogni iniziativa utile a garantire l'attuazione delle pronunce giurisdizionali passate in giudicato ed a preservare l'autonomia funzionale della Polizia Locale nel rispetto della normativa nazionale e della Costituzione;

-al Presidente della Regione e del Consiglio regionale di ritirare in autotutela il contestato emendamento onde evitare di incorrere in potenziali profili di responsabilità anche penale, come quelli integrati dall'art.388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), in concorso (art.110 c.p.) dato che, nel caso, l'ipotesi di reato riguarderebbe tutti coloro che, pur non essendo direttamente destinatari della sentenza esecutiva, abbiano contribuito consapevolmente a vanificarne l'esecuzione, attraverso una condotta strumentale, in cooperazione funzionale, realizzata sotto forma di una produzione normativa *ad hoc* e/o di copertura;

-alla Procura della Repubblica, di valutare se la narrazione dei fatti suesposti possa per mera ipotesi configurare la sussistenza del reato declinato dall'art. 388 c.p in concorso (art.110 c.p.). L'ipotesi da verificare è se tale reato sia ravvisabile nei comportamenti fattuali messi in atto dal Comune dell'Aquila in concorso con la Regione Abruzzo. Da valutare quindi se il fine sia stato finalizzato a sottrarsi, con la "macchinazione" dell'emendamento, all'adempimento degli obblighi stabiliti mediante un provvedimento dell'autorità giudiziaria (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in concorso funzionale tra più soggetti tra loro cooperanti);

-alla Corte dei Conti di valutare per ipotesi un profilo di danno erariale, considerata la temerarietà della resistenza in giudizio del Comune, soccombente per cinque volte dinanzi al Tar/Consiglio di Stato riguardo le nomine illegittime del vertice della Polizia Locale, nonché della complessiva condotta passiva, resistente e contraria ai principi di buon andamento posta in essere sempre dal Comune dell'Aquila nel pervicace rifiuto protratto per ben sette anni nell'ottemperare alla normativa in materia di polizia locale (LR n.42/2013).

Last but not least, vogliamo sottolineare che non ci opponiamo ovviamente alla riforma della legge regionale in materia, ma riteniamo che ogni intervento debba avvenire nel pieno rispetto della Costituzione, nella trasparenza procedurale e con il coinvolgimento delle professionalità del settore, applicando quelle procedure di concertazione sempre previste in democrazia e non eludibili con colpi di mano tipo un emendamento truffaldino ed inconferente.

La città ha bisogno di ordine e di maggiore sicurezza, i cittadini lo pretendono, questo richiede necessariamente un Comandante che pianifichi ed agisca, sia presente ogni giorno ed affronti il progressivo ed inaccettabile declino della qualità della vita urbana in Città e nelle periferie. La Polizia Locale è il primo presidio di legalità e sicurezza per i cittadini: non può in alcun modo diventare strumento di gestione politica contingente o peggio "braccio armato" del Sindaco pro-tempore, e pertanto vanno salvaguardate quelle essenziali garanzie di autonomia, terzietà, professionalità che la Costituzione e la normativa nazionale da sempre tutelano, e non a caso.

Gianni Padovani

Enrico Verini